

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AI SENSI DELLA Legge 689/81 e s.m.i.**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina nel rispetto della L. 689/1981 e s.m.i. il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle fonti normative che attribuiscono alle Camere di Commercio la competenza ad applicare tali sanzioni.

Le sanzioni amministrative sono pecuniarie e consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro allo Stato o ad ente diverso indicato nel verbale di accertamento.

Le sanzioni accessorie, se e quando previste, consistono nella sospensione o perdita di una particolare facoltà o diritto (es. confisca) e sono irrogate dall'ufficio competente a ricevere il rapporto con lo stesso provvedimento con cui si definisce la sanzione principale.

Art. 2 - Il verbale di accertamento e la notificazione della violazione

Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, gliene comunica gli estremi, contestandoglieli direttamente al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica in un momento successivo.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. indicazione data e luogo dell'accertamento;
2. generalità e qualifica del verbalizzante;
3. generalità e residenza dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido ex art. 6 L.689/1981 e s.m.i.;
4. data e luogo dell'avvenuta violazione;
5. descrizione del fatto costituente la violazione;
6. indicazione delle norme violate;
7. eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
8. entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo nonché del pagamento in misura ridotta;
9. autorità competente a ricevere scritti difensivi e richieste di audizione personale;
10. sottoscrizione del verbalizzante.

Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di 90 o 360 giorni, a seconda che il trasgressore sia, rispettivamente, residente nel territorio dello Stato o all'estero.

La notificazione viene di norma effettuata mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e s.m.i., restando comunque salve le modalità previste dal codice di procedura civile.

La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione.

Art. 3 - Concorso di persone

Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

Art. 4 - Responsabili delle violazioni ed applicazioni pratiche

Limitatamente alle condotte che devono essere tenute dagli amministratori in proprio, la responsabilità della violazione non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscano che i rapporti con le PP.AA. sono tenuti esclusivamente da un amministratore; tale clausola è da intendersi avente mera rilevanza interna, diretta a disciplinare ipotesi di responsabilità tra delegante e delegato. Pertanto, le sanzioni, secondo la normativa attualmente vigente, verranno di norma applicate nei confronti di tutti gli amministratori, purchè ricorrano le condizioni previste dalla legge 689/1981 e s.m.i. ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della stessa legge.

Sono fatti salvi i casi in cui vi è la prova della responsabilità diretta di uno o più amministratori.

In caso di omessa o ritardata denuncia REA avente ad oggetto notizie strettamente connesse alla persona, è sanzionabile il soggetto interessato alla modifica, sia esso titolare o amministratore di società legalmente costituite perché sempre provato l'elemento soggettivo della colpa. In caso di omessa o ritardata denuncia REA di modificazioni aventi ad oggetto lo stato di fatto o di diritto dell'impresa, sono sanzionabili tutti i soggetti obbligati, siano essi titolari di impresa individuale o amministratori di società legalmente costituite.

In riferimento agli adempimenti cui sono tenuti i consorzi ai sensi dell'art. 2615 bis cod. civ., questi devono essere posti in essere da coloro che hanno la direzione del consorzio e a costoro si applicano le disposizioni di cui all'art. 2630 cod. civ.

Per le variazioni di residenza, verrà considerata in ritardo la comunicazione presentata oltre i 30 gg. dal perfezionamento della procedura di variazione da parte del Comune, debitamente documentata; dovrà comunque essere prodotta dal trasgressore la dichiarazione del Comune attestante la data di variazione di residenza o, in alternativa, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoposta a controllo puntuale da parte degli Uffici competenti, sempre ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

Art. 5 - Trasgressori incapaci

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere.

Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18 il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.

Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde della violazione.

Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Art. 6 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento – entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notifica del verbale di accertamento – di una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge.

Se il pagamento è stato effettuato regolarmente entro 60 giorni dalla notifica e presso l'ufficio indicato nel verbale di accertamento, il procedimento si estingue.

Se il pagamento non è stato effettuato per l'importo corretto oppure una volta trascorsi 60 giorni dalla notifica o ancora presso un ufficio diverso da quello indicato nel verbale, esso è nullo e non estingue il procedimento ma dà origine al diritto di rimborso da effettuarsi in conformità con quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 175413 del 29/4/1991.

Per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate, l'interessato deve inoltrare richiesta all'Ente presso il quale ha effettuato il versamento secondo le seguenti modalità:

- la sanzione erroneamente versata alla Camera di Commercio di Asti può essere agevolmente richiesta a rimborso utilizzando il modello predisposto dalla Camera di Commercio e reperibile sul sito www.at.camcom.gov.it;
- la sanzione erroneamente versata all'Erario può essere richiesta presentando istanza di rimborso presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Art. 7 - Scritti difensivi e audizione personale

L'interessato, anche senza l'assistenza di un legale, ha la possibilità di presentare all'U.O. Affari legali, anche a mezzo fax (0141/535248) o PEC (legale@at.legalmail.camcom.it), scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando la fotocopia del verbale di accertamento e la eventuale documentazione che ritenga necessaria. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale.

Nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata l'interessato dovrà allegare al messaggio il file pdf con firma scansionata e un documento di identità valido oppure il file sottoscritto con firma digitale.

Il termine per la presentazione degli scritti è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.

Negli scritti difensivi l'interessato dovrà indicare il proprio numero di fax o l'indirizzo della posta elettronica certificata per l'invio di ulteriori comunicazioni da parte dell'ufficio.

Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata tramite raccomandata A/R o comunicazione via fax o posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato negli scritti difensivi la convocazione formale contenente luogo, data e ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato e una posta agli atti.

Quando sia ritenuto necessario potranno essere richieste dall'Ufficio ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all'accertamento della violazione.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dagli organi accertatori all'U.O. Affari legali della Camera di Commercio di Asti, al quale sono state attribuite le funzioni in materia sanzionatoria (Ex Upica).

La trasmissione dei verbali di accertamento dovrà avvenire per gli accertamenti effettuati dagli uffici camerali entro 6 mesi dalla data di accertamento.

L'ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione quinquennale dell'obbligazione, termine che decorre dalla data di notificazione del verbale, in quanto atto interruttivo della prescrizione medesima.

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente ovvero sia stato effettuato un pagamento per un importo inferiore al dovuto per sanzione e/o spese, verrà emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento per l'importo ancora dovuto, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

Limitatamente alle sanzioni i cui importi vengono introitati dalla Camera di Commercio di Asti, non si procederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento qualora l'importo ancora dovuto sia pari o inferiore ad Euro 30,00.

Nel caso in cui all'atto del pagamento del verbale di accertamento venga pagata la sola oblazione, verrà emessa ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo pari alla somma delle spese di procedimento e notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione.

Qualora invece, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, l'autorità competente ad irrogare la sanzione emette un'ordinanza di archiviazione, che viene trasmessa anche all'organo che ha redatto il rapporto.

L'archiviazione potrà essere disposta anche per ragioni diverse dall'infondatezza, quali la prescrizione o la presenza di vizi nella procedura, ferma altresì restando la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell'amministrazione.

Articolo 9 - Entità della sanzione

Per le violazioni accertate dall'U.O. Registro Imprese, Albo Artigiani e Ruoli inerenti le violazioni di cui al Codice Civile, al Repertorio Economico Amministrativo nonché alle Leggi Regione Piemonte nn. 21/1997 e 1/2009, gli importi delle sanzioni sono determinati secondo

quanto riportato nella tabella allegata al presente Regolamento, nella quale sono previsti anche gli importi delle sanzioni per omesse comunicazioni o denunce.

Per quanto concerne invece le altre materie di competenza della Camera di Commercio, gli importi delle sanzioni amministrative da irrogarsi in sede di ordinanza ingiunzione di norma dovranno coincidere con l'importo previsto in sede di accertamento o con il minimo edittale qualora l'importo previsto per l'oblazione sia inferiore al minimo, fatto salvo in ogni caso un diverso apprezzamento della violazione derivante dall'esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, tenendo conto del disposto di cui all'art. 11 della l. 689/1981 e s.m.i..

Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981 e s.m.i., sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione.

Art. 10 - Spese di procedimento

Le spese di procedimento per l'emissione dei verbali di accertamento di competenza dell'U.O. Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi ammontano ad euro 20,00 per le società e ad euro 15,00 per le ditte individuali.

Le spese di procedimento per l'emissione **degli altri verbali di accertamento di competenza dell'Ente Camerale**, dell'ordinanza ingiunzione, delle autorizzazioni alla rateizzazione ammontano ad Euro 25,00 per ogni atto.

Con l'ordinanza ingiunzione vengono recuperate anche le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento qualora previste.

L'emissione di ordinanze di archiviazione e di rigetto o di accoglimento dell'opposizione al sequestro non sono soggette a spese.

Art. 11 - Rateizzazione dell'importo

Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, e previa presentazione di documentazione idonea, può essere concessa la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

L'emissione della autorizzazione alla rateizzazione è soggetta al versamento di Euro 25,00 di spese di procedimento.

Art. 12 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell'art. 22 della legge 689/1981, come modificato dall'art. 6 della L. 150/2011, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Articolo 13 - Prescrizione

Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981 e s.m.i. il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (in particolare agli artt. 2943 e s.s.).

Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:

- la notifica dell'accertamento della trasgressione;
- l'ordinanza ingiunzione;
- l'opposizione.

Art. 14 - Procedura di esecuzione forzata: iscrizione a ruolo

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento, si procede all'iscrizione del trasgressore in un apposito ruolo tramite l'Agente della riscossione di zona il quale procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti.

Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando domanda all'agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del DPR 602/1973 e s.m.i.

La procedura coatta può essere avviata per le somme con base uguale o superiore a Euro 30,00 entro il termine di 5 anni dalla notifica dell'ordinanza.

La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presentando ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa. Se la sanzione è relativa a materia particolare, oppure supera la somma di Euro 15.493,00, sarà competente il Tribunale ordinario (art. 22 della L. 689/1981 e s.m.i., come modificato dall'art. 6 della Legge 150/2011). Può altresì essere proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi nei termini previsti dal Codice di procedura civile al Giudice competente da individuarsi in base ai criteri sopraindicati.

E' fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte della Camera di Commercio di Asti.

Articolo 15 - Sequestro e Confisca

Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso in opposizione da presentare all'U.O. Affari Legali secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981 e s.m.i.

Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto dell'opposizione entro 10 giorni dalla data di presentazione.

Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione o nel caso questa sia stata rigettata, può essere disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della L. 689/1981 e s.m.i.

Articolo 16 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio adottate in precedenza dagli organi camerali.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPORTI SANZIONI

Sanzioni relative a violazioni REA

A norma del D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987, per le sanzioni relative alle violazioni REA se il ritardo nella denuncia è inferiore a 30 giorni l'importo della sanzione in sede di accertamento è di euro 10,00 e in sede di ordinanza ingiunzione di euro 30,00; se il ritardo nella denuncia è superiore a 30 giorni, l'importo della sanzione in sede di accertamento è di euro 51,33 e in sede di ordinanza ingiunzione di euro 154,00.

✚ Sanzioni relative alla violazione norme codice civile in materia di Registro Imprese:

Accertamento Registro Imprese	Pagamento in misura ridotta	Importo Ordinanza Ingiunzione
<p>Imprese individuali Art. 2194 c.c. Inosservanza obbligo di iscrizione di atti o fatti nel termine prescritto (anche per procedimenti di iscrizione d'ufficio) (min € 10,00 - max € 516,00)</p>	<p>€ 20,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 20,00; ➤ se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 31° al 180° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 30,00; ➤ se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 181° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge in poi € 40,00; ➤ nel caso di omessa comunicazione € 70,00.
<p>Società Fino al 14/11/2011 Art. 2630, 1° comma c.c. Omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi (min € 206,00 - max € 2.065,00)</p>	<p>€ 412,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito nel R.I. è stata presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 412,00; ➤ se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito nel R.I. è stata presentata dal 31° al 180° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 453,00; ➤ se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito nel R.I. è stata presentata dal 181° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge in poi € 495,00; ➤ nel caso di omessa comunicazione € 600,00.
<p>Società Fino al 14/11/2011 Art. 2630, 2° comma c.c. Omesso deposito del bilancio nel termine prescritto (min € 274,67 - max € 2.753,33)</p>	<p>€ 549,33</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se il bilancio è stato depositato nel R.I. entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 549,00; ➤ se il bilancio è stato depositato nel R.I. dal 31° al 180° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 604,00; ➤ se il bilancio è stato depositato nel R.I. dal 181° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge in poi € 660,00; ➤ nel caso di omesso deposito € 800,00.

<p>Società A partire dal 15/11/2011 Art. 2630, 1° comma c.c. Come modificato dalla L. 180/2011 denunce, comunicazioni, depositi presentati entro 30 giorni successivi alla scadenza (min. € 34,33 - max € 344,00)</p>	<p align="center">€ 68,66</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito nel R.I. è stata presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 69,00.
<p>Società A partire dal 15/11/2011 Art. 2630, 1° comma c.c. Come modificato dalla L. 180/2011 denunce, comunicazioni, depositi presentati oltre 30 giorni successivi alla scadenza (min. € 103,00 - max € 1.032,00)</p>	<p align="center">€ 206,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se l'iscrizione è avvenuta dal 31° giorno ad un anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 206,00; ➤ se l'iscrizione è avvenuta dopo 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 288,00; ➤ in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi € 350,00.
<p>Società A partire dal 15/11/2011 Art. 2630, 2° comma c.c. Come modificato dalla L. 180/2011 Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza (min. € 45,78 - max € 458,67)</p>	<p align="center">€ 91,56</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se il deposito nel R.I. è avvenuta entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 92,00;
<p>Società A partire dal 15/11/2011 Art. 2630, 2° comma c.c. Come modificato dalla L. 180/2011 Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza (min. € 137,33 - max € 1.376,00)</p>	<p align="center">€ 274,66</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se l'iscrizione è avvenuta dal 31° giorno ad 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 275,00; ➤ se l'iscrizione è avvenuta dopo 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 385,00; ➤ in caso di omesso deposito del bilancio € 467,00.

✚ Sanzioni relative alle violazioni in materia di Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 21/1997 (per le violazioni commesse fino al 06/02/2009)

Legge Regione Piemonte n. 21/1997	Pagamento in misura ridotta	Importo ordinanza ingiunzione
<p>Art. 46, comma 1, lett. a Omessa o ritardata domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività (min € 258,00 – max € 2.582,00)</p>	<p>€ 516,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se la domanda di iscrizione/inizio attività è stata presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 516,00; ➤ se la domanda di iscrizione/inizio attività è stata presentata dal 31° giorno ad 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 540,00; ➤ se la domanda di iscrizione/inizio attività è stata presentata dopo 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 565,00; ➤ in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività € 650,00.
<p>Art. 46, comma 1, lett. b Omessa o ritardata denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività (min € 206,00 – max € 1.032,00)</p>	<p>€ 344,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se la denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività è stata presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 344,00; ➤ se la denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività è stata presentata dal 31° giorno ad 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 360,00; ➤ se la denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività è stata presentata dopo 1 anno € 380,00; ➤ in caso di omessa denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività € 440,00.
<p>Art. 46, comma 1, lett. e Domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 43 e 45. (min € 25,00 – max € 154,00)</p>	<p>€ 50,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se la domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione è stata presentata entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla legge € 50,00.

- ✚ Sanzioni relative alla violazione norme codice civile in materia di Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 1/2009 (per le violazioni commesse dopo il 06/02/2009)

Legge Regione Piemonte n. 1/2009	Pagamento in misura ridotta	Importo ordinanza ingiunzione
Art. 25 lett. a Omessa comunicazione di iscrizione nei termini previsti dall'art. 23 (min € 250,00 – max € 2.500,00)	€ 500,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se la comunicazione di iscrizione è avvenuta entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 500,00; ➤ se la comunicazione è avvenuta dal 31° giorno ad 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 525,00; ➤ se la comunicazione è avvenuta dopo 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 550,00; ➤ in caso di omessa comunicazione di iscrizione € 633,00.
Art. 25 lett. b Comunicazione di modifica o cessazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.24 (min € 25,00 – max € 150,00)	€ 50,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se la domanda di modifica/cessazione è stata presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 50,00.
Art. 25 lett. c Omessa comunicazione di modifica o cessazione ovvero di comunicazione presentata fuori dai termini previsti alla lett. b (min € 200,00 – max € 1.000,00)	€ 333,33	<ul style="list-style-type: none"> ➤ se la domanda di modifica/cessazione è stata presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 334,00; ➤ se la domanda di modifica/cessazione è stata presentata dal 31° giorno ad 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 350,00; ➤ se la domanda di modifica/cessazione è stata presentata dopo 1 anno dalla scadenza del termine fissato dalla legge € 370,00; ➤ in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione € 425,00.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Roberta Panzeri)

IL PRESIDENTE
(Mario Sacco)